

Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 per lo scambio di dati relativi alla situazione vaccinale

Come è noto il “Decreto Vaccini” (D.L. 73/2017 convertito con Legge 119/2017) prevede che il sistema scolastico, statale e paritario, i servizi educativi per l’infanzia nonché i centri di formazione professionale regionali, attivino un canale di comunicazione con le Aziende Sanitarie Locali competenti al fine di assicurare l’applicazione della normativa in materia di assolvimento degli obblighi vaccinali da parte degli studenti con età compresa fra zero e 16 anni.

A tale fine il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, hanno emesso in data 27 Febbraio 2018 un documento recante ”Indicazioni operative per l’attuazione dell’articolo 18-ter del D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla L. 172/2017, e per l’attuazione dell’articolo 3 del D.L. 73/2017 convertito con modificazioni dalla L. 119/2017, per gli anni scolastici/calendari annuali 2017/18 e 2018/19” su cui il Garante Privacy ha espresso parere favorevole in data 22 febbraio 2018.

Di seguito vengono fornite le informazioni relative alla procedura adottata dall’istituto Comprensivo “Galilei - Martini ” per lo scambio di informazioni sullo stato vaccinale dei propri alunni con età compresa fra zero e 16 anni conforme alle linee guida impartite dal Ministero dell’Istruzione.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l’istituto Comprensivo “Galilei - Martini” con sede in Scorzè (VE) via Venezia email veic83600e@istruzione.it PEC veic83600e@pec.istruzione.it legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Seggio.

2. Responsabile Protezione Dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Vargiu Scuola Srl, tel 070271560, email: dpo@vargiuscuola.it.

3. Dati trattati

I dati personali trattati sono quelli inerenti allo stato vaccinale degli alunni minori di anni 16 frequentanti l’istituto Comprensivo “ Galilei - Martini ” secondo quanto disposto dal D.L. 73/2017 convertito con Legge 119/2017. In particolare saranno oggetto di trattamento le seguenti informazioni:

1. COGNOME E NOME
2. DATA DI NASCITA
3. COMUNE DI NASCITA (se straniero, il Paese di origine)
4. SESSO
5. CODICE FISCALE
6. STATO VACCINALE (con rilevazione di una delle seguenti condizioni: “in regola con gli obblighi vaccinali”, “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”).

4. Base legale e finalità

I trattamenti operati sono necessari all’esecuzione di propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri nel rispetto di un obbligo imposto dalla legge.

5. Scambio di informazioni con le aziende sanitarie

Ai fini di effettuare le verifiche sul loro stato vaccinale, gli elenchi degli alunni iscritti che non abbiano ancora compiuto il diciassettesimo anno di età (età inferiore a 16 anni e 364 giorni) verrà comunicato alle Aziende Sanitarie competenti. Al termine delle verifiche effettuate le Aziende sanitarie provvederanno a comunicare all'istituto scolastico gli alunni non in regola con gli obblighi vaccinali che a loro volta informeranno i genitori/tutori/soggetti affidatari della posizione in riferimento agli obblighi vaccinali con l'invito ad una sua regolarizzazione.

6. Richiesta di informazioni alle famiglie

Secondo quanto stabilito dall'art. 3 bis del D.L. 73/2017, nel caso in cui dallo scambio di informazioni con le aziende sanitarie risultasse qualche inadempimento, le scuole possono invitare i genitori degli alunni che non risultano in regola con gli obblighi vaccinali a depositare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. La documentazione ricevuta dalla scuola o la comunicazione dell'eventuale mancato deposito deve poi essere comunicata alla medesima azienda sanitaria locale.

7. Conseguenze della verifica

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente non potranno frequentare le scuole d'infanzia gli alunni non in regola con gli obblighi vaccinali. Per gli altri gradi di istruzione la regolarità della posizione vaccinale non costituisce requisito di accesso alla scuola

Ulteriori conseguenze sono previste dalla legge con la convocazione dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. La mancata effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie entro i termini previsti dalla legge comporta la contestazione e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte degli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome.

8. Carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati personali

I dati personali oggetto di comunicazione alle aziende sanitarie sono già in possesso dell'istituto e la loro comunicazione avviene in adempimento di un obbligo di legge. Non è richiesto il consenso degli interessati per i trattamenti operati.

9. Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD) nei casi consentiti dalla legge. L'apposita istanza può essere presentata contattando il titolare del trattamento o il responsabile protezione dati indicati ai punti 1 e 2 della presente informativa.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il dirigente scolastico
Prof. Salvatore Seggio